

N. 1356/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.

Magistrati:

Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice

Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera

Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 11.7.2025

DA

Parte_1 (GIÀ [...])

Parte_1) (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con l'avv. VISENTIN IGOR (*C.F._1*), per mandato
allegato all'atto di citazione d'appello

Appellante

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
gli avv.ti RIGHI ANDREA (*C.F._2*), con l'avv. RIGHI ANDREA

(C.F._2), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato

E CONTRO

Controparte_2 c.f. P.IVA_3), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita, contumace

Appellate

Oggetto: Altri contratti d'opera - appello avverso la sentenza n. 14/2025 del 14/01/2025 del Tribunale di Venezia

rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23 febbraio 2026 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

“IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'appello per i motivi di cui all'atto di appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 14/2025 del 14.01.2025, previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dall'appellata, e accogliere le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado con le quali la società Parte_1 ha chiesto:

NEL MERITO:

condannarsi, per le ragioni e le causali di cui è causa:

la Controparte_2 al pagamento in favore della attrice della somma di € 4.200,00;

la Controparte_1 al pagamento in favore della attrice della somma di € 6.270,80,
entrambe oltre interessi di legge e moratori, nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese generali e accessori di legge, sia del primo grado di giudizio che della presente fase di appello.

In via istruttoria:

A) Si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testimoni le seguenti circostanze:

1) vero che nell'anno 2016 il signor *Parte_1* ha incaricato il signor *CP_3* di svolgere le pratiche per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'attività svolta dalla società *Parte_1* presso la sede di Quarto D'Altino;

2) vero che il signor *Parte_1* nel mese di settembre 2017 ha incaricato il signor *CP_3* di elaborare il sistema SGSL – sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;

3) vero che il signor *Parte_1* nel mese di settembre 2017 ha incaricato il signor *CP_3* di svolgere corsi di formazione del personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

4) dica il teste se il signor *CP_3* o un suo incaricato negli anni 2016 e 2017 ha effettuato sopralluoghi presso la società *Parte_1* a Quarto d'Altino;

5) dica il teste se il signor *CP_3* o un suo incaricato negli anni 2016 e 2017 ha fornito alla società *Parte_1* prescrizioni per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

6) dica il teste se la *Controparte_2* attraverso propri tecnici o collaboratori negli anni 2016 e 2017 ha redatto la documentazione necessaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e se ha presentato tale documentazione al Comando Vigili del Fuoco;

7) dica il teste se la *Controparte_2* nel 2016 e nel 2017 attraverso i propri tecnici e professionisti ha effettuato sopralluoghi presso la sede della società *Parte_1*

8) dica il teste se la società *Controparte_1* attraverso i propri tecnici e professionisti ha presentato nel 2016 o nel 2017 la segnalazione certificata di inizio di attività (c.d. SCIA) al Comando dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

9) dica il teste se la società *Controparte_1* attraverso i propri tecnici e professionisti ha effettuato nel 2016 o nel 2017 sopralluoghi presso la società *Parte_1*

10) dica il teste se la società *Controparte_1* nel 2017 o nel 2018 attraverso i propri tecnici e professionisti ha elaborato, redatto e consegnato il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sistema SGSL);

11) dica il teste se la società *Controparte_1* attraverso propri incaricati ha svolto negli anni 2017 e 2018 corsi di formazione del personale dipendente della società *Parte_1* in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

12) vero che nel corso del 2016, 2017 e 2018 il signor *Parte_1* e la signora *Controparte_4* hanno chiamato più volte il signor *CP_3* per chiedere informazioni circa lo stato della pratica per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

13) vero che nel corso del 2016, 2017 e 2018 il signor *Parte_1* e la signora *Controparte_4* hanno chiamato più volte il signor *CP_3* per sollecitare l'avvio dei corsi di formazione del personale dipendente della società sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14) vero che il compenso per i corsi di formazione svolti nel mese di gennaio 2018 dal signor *CP_* a favore dei dipendenti e dei soci della società *Parte_1* è indicato nella fattura emessa da *CP_2* n. 15 del 28.01.2018 per € 2.880,00, regolarmente pagata dalla società *Parte_1*

Si indicano quali testimoni i signori: *Controparte_4*, *Tes_1* e *Parte_1* di Quarto D'Altino (Ve), *Testimone_2* di Marcon (Ve).

B) Senza inversione dell'onere della prova, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la descrizione delle attività da compiere per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e la stima dei costi per tale pratica, nonché la descrizione delle attività da svolgere per la redazione del documento costituente il "sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro" e la stima della spesa necessaria.

C) Si ribadisce l'opposizione alle richieste istruttorie avversarie per le ragioni espresse nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 depositata nel primo grado di giudizio. Si insiste altresì, in caso di ammissione

dei capitoli di prova avversari, per l'ammissione a prova contraria con i testi già indicati, nonché con gli ulteriori testi signori *Testimone_3* e *Testimone_4* di Rovigo”

Per CP_1

“IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello ex adverso proposto e conseguentemente confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 14/2025.

IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto,

-accertarsi l'adempimento di parte appellata alle prestazioni di cui alla fattura n. 64/2017 e conseguentemente il diritto della *Controparte_1* a trattenere le somme ricevute per i servizi ivi indicati;

-accertarsi e dichiararsi che la prestazione della *Controparte_1* con riferimento con riferimento alla elaborazione del CPI, è dipesa da impossibilità derivante da causa imputabile alla *Parte_1* [...] e conseguentemente dichiararsi la risoluzione per inadempimento di detta parte del contratto con conseguente diritto di parte appellata a trattenere le somme corrisposte.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero o no che riceveva dalla *Controparte_1* incarico per istruire una pratica di rilascio di un certificato di prevenzione incendi(CPI) in favore della ditta *Parte_1*
- 2) Vero o no che al fine di poter espletare l'incarico redigeva una relazione tecnica di prevenzione incendi;
- 3) Vero o no che in data 30 Novembre 2016 provvedeva ad inviare a mezzo pec la domanda n. 50912 al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- 4) Vero o no che la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della *Parte_1* [...] era tesa ad ottenere la valutazione del progetto allegato di cui al punto 2;

5) Vero o no che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia con registro ufficiale U.0027109.08-11-2017 esprimeva la conformità del progetto alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi.

6) Vero o no che comunicava al legale rappresentante della *Parte_1* della necessità di adeguare la loro azienda alle prescrizioni indicate nel progetto e nel parere conforme rilasciato dai vigili del fuoco.

Si indica a testimone l'Ing. *Testimone_5* nata a Caserta il 16 Dicembre 1974 residente alla Via Forlì , 8 - 81025 Marcianise(Provincia di Caserta), codice fiscale *C.F._3* .

Si chiede altresì che l'On.le Magistrato voglia ex art. 281 ter c.p.c. disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella loro esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Si chiede tuttora tecnica volta a verificare se la ditta *Parte_1* figli, con sede legale come in atti, presenta gli adeguamenti di cui alla relazione tecnica di prevenzione incendi e al parere conforme dei Vigili del Fuoco di Venezia di cui alla documentazione allegata.

Si chiede di voler autorizzare l'acquisizione, ex art. 210 cpc, presso il comando provinciale vigili del fuoco di Venezia, degli avvisi di consegna della richiesta di valutazione del progetto alla *[...]*

Parte_2 Comando: P/50912 – registro Ufficiale . U.0027109 . 08-11-2017-
----collegata prot. Comando 26513 del 01 Dicembre 2016”.

Ragioni della decisione

1-Con atto di citazione del 30.11.2021, *Parte_1* (già *[...]*

Parte_1 *Parte_1*) conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia *[...]*

CP_1 e l' *Controparte_2* chiedendo che la prima venisse condannata a pagarle la somma di € 6.270,80 e la seconda la somma di € 4.200,00, oltre interessi di legge e moratori, nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Assumeva di essersi

rivolta nella primavera del 2016 a CP_3, affinché si occupasse della formazione del personale dipendente della società in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione degli incendi, organizzando idonei corsi, nonché di occuparsi delle pratiche finalizzate all'ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi; che l'CP- aveva rappresentato di essere titolare sia della Associazione Securveneto – Associazione Nazionale Professionisti sul Lavoro, sia della U.E.S.E. – United Europe Safety Engineering s.r.l.s. a socio unico, entrambe specializzate nella fornitura dei servizi richiesti dalla società attrice; che aveva provveduto a pagare la fattura n. 549 del 10.07.2016 di € 4.200,00 emessa dalla Associazione Securveneto – Associazione Nazionale Professionisti sul Lavoro, nonché le fatture n. 9 del 18.01.2017 di € 3.660,00 e n. 64 del 22.09.2017 di € 2.610,80 emesse dalla CP_1 sul presupposto che l'CP- e il personale delle sue imprese stessero curando, in particolare, le pratiche necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi e che l'attività di consulenza e formazione sarebbe stata svolta nell'arco del 2017 e del 2018; che le prestazioni non erano state eseguite; che, pertanto, vi era stato grave inadempimento contrattuale delle convenute e per l'effetto, quale conseguenza delle contestazioni e delle diffide inviate, il contratto era da considerarsi risolto, con obbligo delle predette società di restituire le somme ricevute ed indebitamente trattenute.

2-Si costituiva U.E.S.E. – United Europe Safety Engineering s.r.l.s., eccependo che nessuna risoluzione su diffida era avvenuta e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile al creditore (o inerente alla sua sfera), oltre al risarcimento dei danni.

Associazione Securveneto – Associazione Nazionale Professionisti sul Lavoro rimaneva contumace.

3-La causa, istruita documentalmente, era decisa con sentenza n.14/2025, con la quale erano rigettate tutte le domande delle parti con compensazione delle spese di lite.

3.1-Osservava il giudice di primo grado che gli atti di diffida inviati dalla Società attrice non erano idonei a determinare l'effetto risolutorio dei contratti ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c. poiché non

contenevano un'intimazione ad adempiere, ma soltanto una richiesta di restituzione delle somme corrisposte, né era stato dato un termine entro il quale adempiere alle prestazioni, né infine vi era l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento entro suddetto termine, il contratto si sarebbe risolto *ope legis*, facendo invece un generico riferimento alla necessità di adire alle vie legali. Nel giudizio parte attrice, poi, non aveva proposto alcuna domanda volta alla pronuncia della risoluzione dei contratti.

Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla fattura n. 9/2017 rilevava che parte convenuta non aveva dimostrato che la prestazione era divenuta impossibile per causa imputabile al creditore, in assenza di prova di interlocuzione alcuna tra *Controparte_1* e l'attrice circa i lavori di adeguamento da svolgere, né una condotta ostativa in tal senso tenuta da *Parte_1*

Inoltre era carente l'interesse per il creditore, dato che la *Parte_1* aveva già pagato in forma anticipata il corrispettivo per la prestazione resa, per cui non sussisteva alcun inadempimento da parte di quest'ultima. Con riguardo alla fattura n. 64 del 22.9.2017, non era stato provato che l'attrice avesse ricevuto il manuale salute e sicurezza sul luogo di lavoro, era incerta la riferibilità alle prestazioni di cui a detta fattura del doc. 6 (formazione ai soci e datore di lavoro) e il doc. n. 7 avente ad oggetto il "*piano operativo di sicurezza*", era un documento datato 23.9.2015 e non pareva riferibile alle prestazioni di cui alla medesima fattura.

4-Avverso tale sentenza *Parte_1* *Parte_1* proponeva appello sulla base dei seguenti motivi:

4.1- violazione degli artt. 1453 c.c. 1454 c.c.: la società *Parte_1* (al fine di far valere la risoluzione del contratto) non era obbligata a diffidare le convenute ad adempiere, avendo la diffida ad adempiere solo l'utilità di determinare la risoluzione stragiudiziale del contratto; il tenore letterale delle diffide inviate ed il tempo trascorso hanno comunque consentito alle convenute di adempiere o di

dimostrare di avere adempiuto; ciò nonostante, le convenute non hanno né adempiuto, né restituito le somme indebitamente percepite.

4.2- violazione dell'art. 112 c.p.c. – domanda di restituzione - omessa pronuncia sulla risoluzione.

Parte attrice ha domandato la restituzione delle somme per il fatto dell'inadempimento contrattuale. Il Giudice non può quindi prescindere dal considerare eventuali istanze implicitamente formulate in quanto in rapporto di connessione con il *petitum* e la *causa petendi*; la domanda di risoluzione, qualora sia contenuta nel contesto dell'atto di citazione e costituisca il presupposto della domanda restitutoria, può e deve essere qualificata come domanda giudiziale implicita.

4.3- violazione dell'art. 112 c.p.c. – indebito arricchimento – omessa pronuncia. Il diritto ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a fronte di prestazioni non ricevute deriva altresì dalla circostanza che tali somme costituiscono un indebito arricchimento in capo alle convenute, le quali, in cambio di quel denaro, non hanno effettuato nessuna prestazione.

4.4- vizio di ultrapetizione. La *Controparte_2* è rimasta contumace, non si è difesa in alcun modo. Pertanto, la pronuncia da parte del giudice di primo grado di rigetto delle domande attoree nei confronti di entrambe le convenute, quindi anche di *CP_2*, comporta un vizio di ultrapetizione.

4.5- violazione dell'art. 112 c.p.c. – incoerenza della sentenza. Il Giudice di primo grado ha sostenuto "l'assenza di risoluzione" e non ha accolto le domande restitutorie, fondate sull'inadempimento delle convenute, pur avendo (nel respingere le domande riconvenzionali della convenuta) riconosciuto la mancata esecuzione delle prestazioni anticipatamente pagate dalla attrice.

Controparte_5 rimaneva contumace anche nel giudizio di appello.

Controparte_6 si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo appello incidentale condizionato dolendosi che:

Pt_3 merito all'adempimento della fattura 64 del 22 settembre 2017 dell'importo di € 2.610,00 ha dato prova della realizzazione del manuale salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che è stata effettuata la formazione ai soci e al datore di lavoro, nonché redatto il piano operativo di sicurezza così come da linee guida, *“nulla significando la data 23.9.2015 essendo dei modelli che vengono compilati sulle esigenze della società e nella corrispondenza di tutti gli elementi indicati, facilmente la data può essere rimasto un refuso riguardante un piano precedentemente predisposto”*. L'istruttoria completa avrebbe consentito di provare che il manuale era stato effettivamente ricevuto;

6.2-in merito alla fattura 9 del 18.1.2017 dell'importo di € 3.666,00, l'impossibilità in questo caso di adempiere alla prestazione è imputabile a parte appellante, come avrebbe consentito di dimostrare la richiesta istruttoria.

7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 23.2.2026 previa discussione delle parti.

* * * * *

8-Il primo motivo di appello è infondato.

Va in primo luogo rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità, *“la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida. (Nella specie, la S.C ha escluso l'effetto risolutivo alla diffida, intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15 giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in essa non era specificato se la parte*

intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto)” (Cass. ord. n. [32821](#) del 27/11/2023; cfr. anche Cass. n. [3742](#) del 21/02/2006).

Dal tenore letterale delle missive inviate dalla società attrice non è dato evincersi che **Pt_1** intendesse ritenere risolto *ope legis* il contratto qualora le convenute non avessero adempiuto entro il termine concesso.

Nella diffida del 28.02.2019 (doc. 8 appellante), **Pt_1** diffida **CP_1** a restituire le somme di € 3.500,00 per ciascun anno 2016 e 2017 non avendo ricevuto per tali anni il certificato di prevenzione incendi e comunica di rimanere in attesa di una risposta, affermando che *“in mancanza saremo costretti ad adire le vie legali”*. Quindi è solo chiesta la restituzione di quanto corrisposto e non, invece, l'adempimento del rilascio dei certificati predetti, con indicazione di un termine entro cui farlo, decorso il quale il contratto si sarebbe ritenuto risolto.

Ugualmente va detto per la diffida sempre a **CP_1** del 07.05.2019 (doc. 9), laddove si legge: *“ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessun chiarimento da voi promesso e nessuna documentazione del lavoro da voi eseguito (certificato prevenzione incendi) rimanendo che alcun tecnico, asseritamente da voi incaricato non è venuto in azienda per sopralluogo. ... Attendiamo vostra risposta entro e non oltre 10 giorni dalla presente. In caso contrario saremo costretti ad adire alle vie legali”*.

Anche l'atto stragiudiziale di diffida a **CP_1** del 27.06.2010 dell'avv. Riovanto (doc. 10), nonché la diffida via pec di data 05.11.2019 e l'invito di data 06.10.2020 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (docc. 11 e 12), sono tutte dirette solo a ottenere la restituzione delle somme corrisposte.

Alla luce della surriportata giurisprudenza, poi, del tutto irrilevante è ai fini dell'art. 1454 c.c. il tempo trascorso tra le date di emissione delle fatture del 2016 e 2017 e dei relativi pagamenti e la data di avvio dell'azione civile nel 2021: ciò che conta infatti non è il decorso del tempo in sé, ma se

nell'intenzione manifestata dalla parte contraente il termine nella diffida sia inteso a ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

9-Anche il secondo motivo di appello è infondato.

Con l'atto di citazione di primo grado **Pt_1** ha chiesto *“condannarsi, per le ragioni e le causali di cui in premessa: - la **Controparte_2** al pagamento in favore della attrice della somma di € 4.200,00; - la **Controparte_1** al pagamento in favore della attrice della somma di € 6.270,80, entrambe oltre interessi di legge e moratori, nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”*.

Tali domande restitutorie trovano la loro ragione – nella parte espositiva dell'atto introduttivo di primo grado – nel già avvenuto pagamento delle fatture n. 549 del 10.07.2016 di € 4.200,00 emessa dalla Associazione Securveneto – Associazione Nazionale Professionisti sul Lavoro, n. 9 del 18.01.2017 di € 3.660,00 e n. 64 del 22.09.2017 di € 2.610,80 emesse dalla U.E.S.E. – United Europe Safety Engineering srls a socio unico, sebbene *“con il passare dei mesi, nulla veniva fornito alla società, né il certificato di prevenzione degli incendi né le prestazioni di consulenza e formazione”*, malgrado i solleciti. Tanto che *“Non ricevendo alcuna risposta alle proprie richieste, la società **Parte_1** [...] provvedeva, personalmente ed anche a mezzo del proprio legale, a contestare alla **CP_1** la mancata esecuzione delle prestazioni richieste e già onorate, chiedendo in restituzione quanto corrisposto; eccepiva altresì l'indebita emissione di una fattura (successivamente annullata)”*. Ma *“Il signor **CP** rispondeva in modo inadeguato, senza fornire alcuna documentazione delle attività promesse, né rendendosi disponibile ad eseguirle” e “Le diffide inviate anche dallo scrivente legale sono rimaste prive di un fattivo riscontro”*. Quindi *“La mancata esecuzione delle prestazioni promesse costituisce un grave inadempimento contrattuale da parte delle società rappresentate dal signor **CP** e che hanno emesso le fatture relative alle prestazioni promesse e pagate. Per l'effetto, quale*

conseguenza delle contestazioni e delle diffide inviate, il contratto deve considerarsi risolto, con obbligo delle predette società di restituire le somme ricevute ed indebitamente trattenute”.

Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc, diretta alla precisazione delle domande, **Pt_1** ha confermato che *“La corrispondenza intercorsa tra le parti e tra i legali dimostra come l’attrice abbia più volte contestato l’inadempimento contrattuale alle convenute, abbia chiesto l’invio della documentazione commissionata, abbia chiesto la restituzione delle somme pagate non avendo ricevuto le prestazioni concordate”.* E ha sostenuto che *“Di fronte all’inadempimento contrattuale, la parte adempiente può scegliere se agire per l’adempimento dell’altra parte oppure per la risoluzione. Nel caso di specie, la pretesa di pagamento deriva dall’inadempimento delle società incaricate, che ha determinato la risoluzione del contratto...La domanda di condanna delle convenute al pagamento, ovvero di restituzione, trova pertanto fondamento nell’inadempimento contrattuale delle stesse e nella conseguente risoluzione del contratto...”.*

Dunque dalle allegazioni di **Pt_1** la domanda di restituzione delle somme già sborsate in anticipo rispetto al successivo inadempimento di **CP_1** è sempre fondata sulla già avvenuta risoluzione del contratto in forza delle diffide ad adempiere e dunque ai sensi dell’art. 1454 cc. In tale senso depone l’allegazione secondo cui *“Per l’effetto, quale conseguenza delle contestazioni e delle diffide inviate, il contratto deve considerarsi risolto”* e quella secondo cui *“la pretesa di pagamento deriva dall’inadempimento delle società incaricate, che ha determinato la risoluzione del contratto...”.*

Mai è stato chiesto al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento delle convenute con una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c, e ciò neppure implicitamente.

10-Quanto al terzo motivo di appello va rilevato che l’azione di indebito arricchimento è azione sussidiaria, proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (cfr. per tutte Cass. ord. n. [27008](#) del 18/10/2024), quando invece nella specie ben avrebbe potuto essere esercitata l’azione ex art. 1453 cc.

11-Neppure sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione. La non operatività nel caso di specie dell'art. 1454 cc (dovendosi anche rilevare che non risultano diffide inviate all'appellata contumace) e l'omessa proposizione della domanda ex art. 1453 c.c. implicano accertamenti che il giudice è tenuto a compiere per verificare la fondatezza o meno della domanda proposta e ciò sulla base dell'onere probatorio posto a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 2697 cc e, dunque, a prescindere dalla costituzione di parte convenuta, la cui contumacia non determina l'operatività dell'art. 115, comma 1 cpc.

12-Non è ravvisabile incoerenza e contraddittorietà della sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado ha respinto le domande riconvenzionali di CP_1 per non essere stata provata l'esecuzione delle prestazioni anticipatamente pagate dalla attrice. Ciò non si pone in contrasto con il rigetto della domanda attorea ex art. 1454 cc che è avvenuta per non essere idonea la documentazione prodotta da parte appellante ai sensi della norma citata e avendo, poi, il giudicante correttamente ritenuto che nessuna domanda ex art. 1453 cc è stata svolta da Pt_1.

12-L'appello incidentale condizionato non va esaminato stante il rigetto dell'impugnazione principale.

13-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellata costituita come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.

Nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellata non costituita.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 14/202 del 10-14/01/2025 del Tribunale di Venezia;

2- condanna l'appellante alla rifusione in favore di *Controparte_1* delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 3.011,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;

3- nulla per le spese di lite nei confronti di *Controparte_2*

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 23 febbraio 2026

La Presidente Estensora

Dott.ssa Rita Rigoni